

COMUNE DI CESENA

SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

P.zza del Popolo, 10 - 47521 CESENA (FC)

e-mail: ambiente@comune.cesena.fc.it

Tel. 0547 356399

Fax 0547 356396

PGN 75670/99 del 6/07/2017
Fascicolo 2017/AMB_DDD/02

Cesena, 6 luglio 2017

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA PGN. 19838/99 DEL 31/03/2010 E CONTESTUALE EMISSIONE DI NUOVA ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED, IN PARTICOLARE, DELLA ZANZARA TIGRE (Aedes Albopictus).

IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e della zanzara comune (*Culex pipiens*);

Considerato che nel corso del periodo estivo del 2007 nel territorio dell'Emilia-Romagna si è manifestato un focolaio epidemico di febbre da Chikungunya, che ha rappresentato il primo focolaio autoctono verificatosi in Europa e che ha determinato una situazione di emergenza sanitaria derivante dalla possibilità di un'ulteriore diffusione connessa con la presenza della zanzara tigre;

Dato atto pertanto dell'eccezionalità e della gravità del fenomeno manifestatosi, che comporta un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per l'incolumità dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'ulteriore diffondersi del fenomeno;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Evidenziato inoltre

che la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata, e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;

che sulle evidenze provenienti dal monitoraggio regionale con ovitrappole, tale lotta può essere giustificata di regola nel periodo **15 luglio – 15 settembre**;

che la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenire la loro creazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;

che l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerata mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;

che peraltro l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, comporta un impatto non trascurabile e va quindi gestita in modo oculato ed efficace;

Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, quando si manifestino situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Considerato

che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale, e che in particolare l'Assessorato alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti ed ha trasmesso materiale tecnico illustrante gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute;

che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;

di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo **15 aprile – 31 ottobre di ogni anno**, poiché alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va dalla fine di aprile alla metà di ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

Vista la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda Usl competente per territorio, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;

Visto

- il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;
- l'art. 5 della legge regionale 4 maggio 1982 n. 19, e successive modificazioni, che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, il potere di emettere ordinanze in materia di igiene e sanità e di adottare misure di salvaguardia a tutela dell'ambiente e del territorio, avvalendosi della collaborazione dell'AUSL;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267/2000, e successive modificazioni;
- le "Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2016";
- il parere favorevole prot. n. 74465 del 4 luglio 2017 dell' AUSL della Romagna - U.O. Igiene e Sanità Pubblica;

ORDINA

nel periodo 15 aprile – 31 ottobre di ogni anno

A) Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, proprietari di aree esterne private ad uso pubblico di centri commerciali, multisale cinematografiche, supermercati, ecc.), di

- evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
- **trattare** l'acqua presente nei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere mantenuta in condizioni di integrità;
- **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- **provvedere**, nei centri abitati (delimitati ai sensi del vigente Nuovo Codice della Strada) e al confine di questi per una fascia esterna della profondità di 50 metri, al taglio dell'erba, nei cortili e terreni scoperti, **almeno 3 volte** da effettuarsi:
 - 1° taglio entro 30 aprile;
 - 2° taglio entro il 30 giugno;
 - 3° taglio entro il 30 settembre;
- **svuotare** le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire trattamenti larvicidi;
- **non utilizzare pneumatici** come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto, al fine di non favorire la proliferazione di zanzare;
- **consentire** l'accesso alle proprietà private esclusivamente nell'area esterna all'abitazione, del personale incaricato delle attività di lotta alla zanzara, riconoscibile per la divisa e/o dotato di apposito tesserino di riconoscimento, nonché del personale del Corpo di Polizia Municipale, del Comune di Cesena e dell'AUSL della Romagna - U.O. Igiene e Sanità Pubblica incaricati della vigilanza.

B) Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, aree incolte e aree dismesse di mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnante;

C) A tutti i conduttori di orti di:

- eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;

D) Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

- **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto

ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

- **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

E) Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

- **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.
- **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
- **non consegnare** copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione ;
- **provvedere all'immediato trattamento** mediante prodotti insetticidi piretroidi di tutti gli stock di pneumatici in ingresso ed in uscita dalla Ditte;
- **provvedere all'immediata eliminazione** dei pneumatici non più commerciabili, comunicando al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dove vengono conferiti, la sede e le modalità di smaltimento, le precauzioni profilattiche adottate nei riguardi degli addetti allo smaltimento;

F) Ai responsabili dei cantieri:

- **evitare** raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.
- **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

G) All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

H) Ai proprietari e/o gestori dell'attività, agricoltori o chiunque ha la disponibilità di bacini per il deposito d'acqua, specchi d'acqua per l'allevamento del pesce, aziende faunistico-venatorie, terreni o coltivazioni la cui irrigazione si possa ricorrere alla tecnica della sommersione o scorrimento superficiale di eseguire sulle zone allagate tutti gli interventi larvicidi che i tecnici preposti al controllo delle densità larvali riterranno utili adottare per evitare o limitare la popolazione dei culicidi.

D) Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, di:

- **stoccare** i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- **svuotare** i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;

- assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

L) a tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site all'interno e in vicinanza dei centri abitati di:

1. **eseguire** l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.
4. **eseguire adeguate verifiche** ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.

ORDINA ALTRESI'

1. che l'esecuzione di trattamenti adulticidi negli spazi privati debba essere comunicata preventivamente mediante invio del modulo "COMUNICAZIONE DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO LA ZANZARA E ALTRI INSETTI DI INTERESSE PUBBLICO" (**Allegato 1**) da parte dei privati cittadini oppure da parte degli amministratori condominiali:
 - al Settore Ambiente e Mobilità del Comune di Cesena mediante posta ordinaria all'indirizzo piazza del Popolo, 10 - 47521 Cesena (FC), oppure tramite fax al n. 0547/356396 o mediante PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.cesena.fc.it
 - all' AUSL della Romagna - U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Cesena Via M. Moretti, 99 – 47521 Cesena (FC) , oppure tramite fax al n. 0547/645060 o mediante PEC all'indirizzo sanita.pubblica@pec.ausl-cesena.emr.it

La ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento, ovvero il proprietario/conduttore in caso di interventi eseguiti personalmente, dovrà sottoscrivere la sezione *DICHIARAZIONE DI TRATTAMENTO ADULTICIDA* della comunicazione (**Allegato 1**) e disporre con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) l'affissione di apposti avvisi (secondo il modello **Allegato 2**) al fine di garantire la massima trasparenza e informazione alla popolazione interessata.

2. che i trattamenti adulticidi possano essere eseguiti negli spazi privati solo in via straordinaria e **limitatamente al periodo 15 luglio – 15 settembre** (questo periodo potrà essere modificato, sentita l' AUSL della Romagna - U.O. Igiene e Sanità Pubblica, sulla base delle evidenze provenienti dai risultati del monitoraggio regionale dell'infestazione) nel rispetto delle seguenti prescrizioni e modalità di esecuzione:
 - preliminare esecuzione di trattamenti antilarvali
 - utilizzare un irroratore professionale evitando quelli a compressione manuale più adatti per trattamenti fitosanitari di copertura;
 - leggere attentamente tutta l'etichetta sulla confezione dell'insetticida;
 - adottare tutti i dispositivi di protezione individuale obbligatori quali tuta, stivali in gomma, guanti in gomma (3a categoria, protezione da rischio chimico), maschera con filtri adeguati (vedere sezione n.8 della Scheda di Dati di Sicurezza) e occhiali protettivi;

- la diluizione dei formulati non potrà essere maggiore o minore di quanto indicato in etichetta;
- evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli prima di iniziare l'irrorazione, dalla zona del trattamento;
- chiudere porte e finestre;
- rimuovere la biancheria lasciata ad asciugare;
- non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta e non trattare piante ornamentali erbacee, arbustive ed arboree nonché prati in fiore;
- evitare di irrorare aree del cortile o del giardino assolate prive di vegetazione, di manufatti e di materiale accatastato;
- coprire o lavare dopo il trattamento arredi e suppellettili presenti nel giardino;
- non irrorare laghetti, vasche e fontane o provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
- far frequentare l'area trattata soltanto dopo almeno 2 giorni dall'irrorazione;
- se nell'area sono presenti orti evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni o quantomeno se ne consiglia un accurato lavaggio prima del loro consumo;
- conservare la confezione dell'insetticida in un luogo inaccessibile alla portata dei bambini;
- smaltire le confezioni vuote del formulato insetticida presso le stazioni ecologiche del proprio Comune;
- preparare un volume di miscela insetticida proporzionale all'estensione dell'area da trattare per evitare residui nel serbatoio dell'attrezzatura.

AVVERTE

- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;
- i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque/00) a euro 500,00 (cinquecento/00).
- tutti i trasgressori della presente ordinanza, oltre ad essere passibili della sanzione di cui al punto precedente, devono provvedere all'adeguamento a quanto previsto dalla presente Ordinanza **entro il termine di trenta giorni** dalla notifica del verbale di contestazione della violazione amministrativa. L'inottemperanza del ripristino costituisce nuova violazione passibile della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque/00) a euro 500,00 (cinquecento/00).

DISPONE

- sono incaricati della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, l' AUSL della Romagna - U.O. Igiene e Sanità Pubblica, il Corpo di Polizia Municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
- il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate. Copia del presente atto, pubblicato all'Albo online e scaricabile sul sito istituzionale (Home / Servizi e informazioni / Ambiente e protezione civile / Infestanti urbani / Zanzara tigre), può essere richiesta anche presso l'Ufficio Sportello Facile del Comune;

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya, Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree

circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l'attività sia stata svolta dal Comune.


La validità del presente atto è a tempo indeterminato ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio

IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Carini)



IL SINDACO

Paolo Lucchi



Allegati alla presente ordinanza:

Allegato 1: Comunicazione di disinfestazione adulticida contro la zanzara e altri insetti pericolosi pubblici – Dichiarazione di trattamento adulticida;

Allegato 2: Avviso di trattamento adulticida in area privata.

IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Carini)